SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A1725

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1999.

Indizione dei comizi elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 20 della circoscrizione Puglia, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale numero 1 della regione Emilia-Romagna e nel collegio uninominale numero 4 della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repupbblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 99021610158/PI in data 16 febbraio 1999, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio uninominale numero 20 della circoscrizione Puglia;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 10951/S in data 22 febbraio 1999, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 1 della regione Emilia-Romagna, nonché alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 4 della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 20 della circoscrizione Puglia, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale numero 1 della regione Emilia-Romagna e nel collegio uninominale numero 4 della regione Veneto sono convocati per il giorno di domenica 9 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A1852

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di pescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 2.1.S/mg/383 del 16 febbraio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari per il giorno 15 febbraio 1999 per la attivazione e collaudo di nuove apparecchiature destinate alla gestione delle procedure informatiche;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari è accertato nel giorno 15 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1827

DECRETO 23 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il fax inviato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia in data 21 gennaio 1999 con il quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasloco delle apparecchiature C.E.D., dalla sede di piazza Europa n. 11, alla nuova sede di piazzale Kennedy n. 30, effettuato dal 4 all'8 febbraio 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 4 ALL'8 FEBBRAIO 1999

Regione Liguria:

ufficio tecnico erariale di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1828

DECRETO 25 febbraio 1999.

Variazione di denominazione e dei contenuti di nicotina e condensato di una marca di sigarette fabbricata su licenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1998, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Fabriques de Tabac Reunies S.A. - Neuchatel, ha chiesto di modificare, per le sigarette estere fabbricate su licenza «Mercedes (Filtre)» (astuccio), la denominazione in «Mercedes Specially Mild», nonché i contenuti dichiarati di condensato e nicotina indicati nel predetto decreto ministeriale del 26 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da Mercedes (filtre) a Mercedes Specially Mild.

Art. 2.

I contenuti di condensato e nicotina della citata marca sono così modificati:

mg/sigaretta condensato/nicotina da		mg/sigaretta condensato/nicotina a	
11,0	0,8	8,0	0,7

Art. 3.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette, in carico agli organi dell'E.T.I., saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 12

99A1829

DECRETO 9 marzo 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto ministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 1999, numero G1/2130, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Brescia e Isernia;

Visto il decreto dirigenziale 1º marzo 1999, numero G1/5887, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Grosseto, Lucca, Nuoro e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia sono attivati a decorrere dall'8 aprile 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia e le conservatorie dei registri immobiliari di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Gli uffici misti di Breno, Salò e Chioggia, limitatamente agli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia, le conservatorie dei registri immobiliari di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e gli uffici del territorio di Brescia, Grosseto, Isernia, Lucca, Nuoro e Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1855

DECRETO 9 marzo 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 1999, numero G1/2130, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Pescara;

Visto il decreto dirigenziale 1° marzo 1999, numero G1/5887, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia e Siena;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena sono attivati a decorrere dal 1° aprile 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena e le conservatorie dei registri immobiliari di Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Vigevano e Voghera, nonché l'ufficio misto di Montepulciano, limitatamente agli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Nei 117 comuni della provincia di Bolzano i servizi relativi alla pubblicità dei diritti immobiliari restano affidati, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, agli uffici tavolari.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici, si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena, le conservatorie dei registri immobiliari di Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e gli uffici del territorio di Bolzano, Cagliari, Chieti, Pavia, Pescara e Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

98A1856

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 26.496 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di (CTZ-24), con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento

della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1853

DECRETO 8 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 26.496 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 5 e 23 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro

«zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di (CTZ-18), con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1854

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 dicembre 1998.

Utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche presso le università per i corsi di formazione universitaria del personale docente.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;

Visto il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto dell'11 settembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di «Interventi finanziari per l'università e la ricerca», che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

Visto altresì il comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;

Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle università l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590 unità per l'anno 1998-1999 e 1500 unità complessive per l'anno 1999-2000.

La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione è effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle *A* e *B* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.

Art. 2.

L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

Art. 3.

L'orario di servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui all'art. 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

L'orario di servizio da effettuare presso le università per le finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni

degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

Con contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli articoli 41 e 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

L'attività svolta presso le università per le finalità di cui all'art. 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Per la sostituzione del personale utilizzato presso le università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.

Art. 4.

Il personale docente ed educativo che attualmente non svolge attività di servizio di istituto nella scuola, in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può presentare la domanda di cui all'art. 1. In tale caso dovrà dichiarare la propria disponibilità a riprendere l'attività di insegnamento part-time presso l'istituzione scolastica.

Art. 5.

Al personale docente ed educativo utilizzato presso le università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, si rende necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o della scuola di specializzazione alla scuola di titolarità.

Art. 6.

Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le università degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.

Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti disponibili alla data del 1° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella *C*. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.

Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditori agli studi interessati e alla direzione generale istruzione elementare - divisione IV - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le università degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.

I posti lasciati vacanti dal personale docente e dirigente, per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, saranno disponibili per la mobilità del corrispondente personale.

Art. 7.

La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 1

TABELLA *A*

CORSI DI LAUREA

REGIONE	Sede	Contingente	
		1998-1999	1999-2000
Piemonte	Torino	17	29
Lombardia	Milano - Università cattolica «Sacro Cuore»	32	54
	Milano - Seconda Università di Milano	22	37
Veneto	Padova	23	37
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (Consorzio)	19	34
Liguria	Genova	10	16
Emilia-Romagna	Bologna	34	58
Toscana	Firenze	13	25
Umbria	Perugia	10	17
Marche	Macerata	12	21
	Urbino	12	21
Lazio	Roma - Terza Università di Roma	12	20
	Roma - Libera università «Maria S.S. Assunta (LUMSA)	13	22
Abruzzo	L'Aquila	12	21
Molise	Campobasso	6	9
Campania	Napoli - Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio)	30	49
	Salerno	29	50
Puglia	Bari	27	44
Basilicata	Potenza	8	14
Calabria	Cosenza	14	26
Sicilia	Palermo	31	53
Sardegna	Cagliari	14	25
	TOTALE . . .	400	682

N.B. — I contingenti risultanti dalla somma della tabella *A* con la tabella *C* sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, l'utilizzazione dei posti è consentita nella misura seguente: nel 1998-1999 sono utilizzabili i quattro posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di diciotto allievi o frazioni; nel 1999-2000 sono utilizzabili i sei posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di ventuno allievi o frazione.

TABELLA *B*

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

REGIONE	Sede	Contingente	
		1998-1999	1999-2000
Piemonte	Torino (scuola interuniversitaria)	10	35
Lombardia	Pavia (sede amministrativa di consorzio)	10	91
	Milano - Università cattolica «Sacro Cuore»	10	28
Veneto	Venezia (scuola interuniversitaria)	10	70
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (sede amministrativa di consorzio)	10	31
Liguria	Genova - Università degli studi	10	21
Emilia-Romagna	Bologna (sede amministrativa di consorzio)	10	64
Toscana	Pisa (scuola interuniversitaria)	10	36
Umbria	Perugia - Università degli studi	10	21
Marche	Macerata - Università degli studi	10	28
Lazio	Roma Tre (scuola interuniversitaria)	10	41
Abruzzo	Chieti (scuola interuniversitaria)	10	30
Molise	Campobasso - Università degli studi	10	16
Campania	Napoli - Università Federico II (scuola interuniversitaria)	10	90
Puglia	Bari (scuola interuniversitaria)	10	58
Basilicata	Potenza - Università degli studi	10	19
Calabria	Cosenza - Università degli studi	10	24
Sicilia	Consorzio interuniversitario	10	83
Sardegna	Consorzio interuniversitario	10	32
	TOTALE . . .	190	818

N.B. — Il contingente relativo al 1999-2000 è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numero di allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i dieci posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di diciassette allievi o frazione.

TABELLA *C*

CORSI DI LAUREA

(Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 5)

REGIONE	Sede	Contingente			
		1998-1999		1999-2000	
		Docenti	Dir. scol.	Docenti	Dir. scol.
Piemonte	Torino	3	1	1	—
Lombardia	Milano - Università cattolica «Sacro Cuore»	4	2	3	—
	Milano - Seconda Università di Milano	3	2	1	1
Veneto	Padova	3	1	2	1
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (Consorzio)	4	1	1	—
Liguria	Genova	2	1	1	—
Emilia Romagna	Bologna	5	2	4	—
Toscana	Firenze	4	1	—	—
Umbria	Perugia	2	1	—	—
Marche	Macerata	3	1	—	—
	Urbino	3	1	—	—
Lazio	Roma - Terza Università di Roma	4	2	4	—
	Roma - Libera università «Maria S.S. Assunta (LUMSA)	2	1	—	—
Abruzzo	L'Aquila	3	1	—	—
Molise	Campobasso	1	1	—	—
Campania	Napoli - Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio)	3	2	4	—
	Salerno	4	2	2	—
Puglia	Bari	4	1	3	1
Basilicata	Potenza	2	1	—	—
Calabria	Cosenza	3	1	—	—
Sicilia	Palermo	5	1	1	1
Sardegna	Cagliari	3	1	—	—
	TOTALE . . .	70	28	27	4

ALLEGATO

Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).

Premessa.

Per il corso di laurea, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.

Per la scuola di specializzazione, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.

La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

A. *Condizioni di ammissione:*

1) Almeno sette anni di permanenza in ruolo (di cui almeno cinque di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi dieci anni scolastici); per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i cinque anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi dieci anni scolastici;

2) Avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:

a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;

b) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli n. 277 e n. 278 del decreto legislativo n. 297/1994;

c) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;

d) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola, se non già considerato in *b).*

B. *Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100).*

La commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:

a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede (*);

b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**);

c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap) (**);

d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.;

e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le università ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).

(*) Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (direttori, presidi, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.

(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.

C. *Esame (60-70 punti su 100):*

a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);

b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35 punti).

N.B. — Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle università, dei presenti criteri, la commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.

99A1735

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Gaudiano», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Umberto Montano in data 1º febbraio 1954, registro società n. 273 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 218;

2) società cooperativa «Lavoratori del Pollino», con sede in Terranova del Pollino, costituita per rogito notaio Giuseppe Antonio Sole in data 14 settembre 1952, registro società n. 11 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 224;

3) società cooperativa «L'Unione», con sede in Latronico, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 21 gennaio 1968, registro società n. 58 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 600;

4) società cooperativa «Pergola», con sede in Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Guido Ricotti in data 29 agosto 1982, registro società n. 2200 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1497;

5) società cooperativa «Edil coop. Albano», con sede in Albano di Lucania, costituita per rogito notaio Domenico Zotta in data 15 aprile 1977, registro società n. 1374 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1023;

6) società cooperativa «Cap B», con sede in Abriola, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 4 maggio 1978, registro società n. 1482 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1126;

7) società cooperativa «Halley», con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 18 febbraio 1989, registro società n. 4325 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2191;

8) società cooperativa «Eurolatte Basilicata», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio Roberto Amodio in data 11 ottobre 1994, registro società n. 6024 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2667.

Potenza, 10 febbraio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A1736

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 marzo 1999.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente: «distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa»,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale, in via transitoria, è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/1997 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle stesse;

Ritenuto che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene il rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché il rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente.

Decreta:

Art. 1.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998 si intendono prorogate per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto ministeriale di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: TREU

99A1894

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - seconda fase - Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Lombardia compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 146/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B)* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari per adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalla regione Lombardia per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Considerato che, a fronte di una quota di lire 251.000 milioni, assegnata alla regione Lombardia con la sopracitata deliberazione del 6 maggio 1998 per la realizzazione di opere nel settore della sicurezza, sono stati presentati interventi per un importo complessivo di lire 129.365 milioni, al netto della quota a carico della regione;

Considerato che i comuni di Busnago, Bussero, Cavenago Brianza e Cologno Monzese provvederanno alla diretta realizzazione dei relativi interventi;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F)* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi presentati dalla regione Lombardia:

USL/Azienda	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
Brescia	Ampliamento RSA per anziani in Lumezzane	3.515
Brescia	Ristrutturazione ed ampliamento RSA per anziani in Pisogne	2.812
Varese	Ristrutturazione ed ampliamento RSA per anziani in Besozzo	9.500
Brescia	Ristrutturazione ed ampliamento RSA per anziani in Vobarno	4.085
Varese	Realizzazione RSA per disabili in Sesto Calende	6.840
Brescia	Realizzazione RSA per anziani in Salò	1.767
Pavia	Realizzazione RSA per anziani in Menconico	6.167
Milano 1	Realizzazione RSA per anziani in Albairate	5.273
Milano 1	Realizzazione RSA per anziani e per disabili in Lainate	7.942
Milano 3	Realizzazione RSA per anziani in Busnago	12.274
Cremona	Realizzazione RSA per disabili in Sospiro	8.550
Cremona	Realizzazione RSA per disabili in Castelleone	5.149
Bergamo	Realizzazione RSA per anziani in Trescore Balneario	8.075
Bergamo	Realizzazione RSA per anziani in Treviglio	13.108
Milano 2	Realizzazione RSA per anziani in Bussero	7.961
Milano 3	Realizzazione RSA per anziani in Cologno Monzese	12.572
Milano 3	Realizzazione RSA per anziani in Cavenago Brianza	7.790
Milano 3	Realizzazione RSA per anziani in Cusano Milanino	2.470
Milano 1	Realizzazione RSA per anziani in Arluno	3.515

(1) Al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

La regione provvederà all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto entro i termini previsti dalla circolare del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52, del 4 marzo 1994.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 215

99A1857

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Patto territoriale Miglio d'oro: rettifica denominazione. (Deliberazione n. 6/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione in data 26 giugno 1997 di approvazione del patto territoriale del comprensorio Miglio d'oro;

Visto in particolare il punto 1.1 della predetta delibera che comprende tra i progetti imprenditoriali del patto anche quello relativo alla ditta «Informazioni Comunicazione»;

Vista la nota in data 12 gennaio 1999 del competente servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica concernente la richiesta di rettifica della predetta deno-

minazione in quanto la corretta denominazione della ditta è «CONISCO - Consorzio per l'informazione, lo sviluppo e la comunicazione»;

Visto il certificato di iscrizione dell'ufficio del registro delle imprese dalla quale risulta comprovata la predetta denominazione;

Visto l'atto costitutivo del consorzio in data 17 giugno 1997;

Delibera:

La denominazione dell'impresa riportata al n. 29 dell'elenco di cui al punto 1.1 della delibera CIPE 26 giugno 1997, di approvazione del patto territoriale Miglio d'Oro, è così rettificata: «CONISCO - Consorzio per l'informazione, lo sviluppo e la comunicazione».

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 240

99A1858

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 3 marzo 1999.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 82/CP/99).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze dell'8-9-10 febbraio e 22-23 febbraio 1999;

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 13, primo comma, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza approvato nell'adunanza del 15-16 aprile 1996;

Viste le modifiche apportate;

ha approvato il seguente testo modificato e coordinato;

Capo I

SEDE, COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede

1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e può tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo ha costituito.

2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine triennale, il Consiglio continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i componenti di designazione parlamentare debbono presentare alla segreteria del Consiglio stesso una dichiarazione dalla quale risultino le attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte ai sensi dell'art. 10, n. 5, della legge 13 aprile 1988, n. 117, ovvero una dichiarazione della inesistenza di tali attività. In caso di sopravvenienza di attività del genere di cui sopra, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.

Vice presidente

1. Il presidente di sezione più anziano della Corte, di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *c)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il presidente, il vice presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del vice presidente, dal magistrato più anziano in ruolo.

3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del presidente sia del vice presidente.

Art. 5.

Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

1. I membri che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibilità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

3. Nel caso di cessazione dei componenti di designazione parlamentare, il presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova designazione.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al presidente seguono il vice presidente, il procuratore generale, i componenti di designazione parlamentare, gli altri componenti in ordine di ruolo.

3. Il Consiglio può, su richiesta degli interessati, adottare opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile il carico di lavoro dei componenti eletti nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni nel Consiglio stesso. Comunque ai componenti medesimi sono assegnati affari dell'area della giurisdizione e/o di controllo non superiori ad un terzo rispetto a quelli degli altri magistrati, fermo restando che l'assegnazione ridotta può essere anche concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

Art. 7.

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'ufficio di segreteria, dotato di strutture e di personale adeguati.

2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie dell'ufficio e le forme di coordinamento con le funzioni del segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte, ai fini della migliore efficienza ed economicità per l'espletamento delle rispettive funzioni.

4. In ogni caso, spetta all'ufficio di segreteria di:

a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;

c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'ufficio stampa della Corte.

5. Il settore studi e documentazione dell'ufficio di segreteria cura la ricerca e la raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio, lo studio di particolari problemi, nonché il contenzioso relativo agli atti del Consiglio.

6. A ciascun componente del Consiglio è assicurato il necessario supporto tecnico e logistico per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari anche, ove ne faccia richiesta, mediante la diretta collaborazione, anche a tempo pieno, di un impiegato indicato dal componente stesso, di intesa con il segretario generale.

Art. 8.

Personale dell'ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma terzo. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Altro magistrato cura il settore studi e documentazione.

2. I magistrati addetti all'ufficio sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. La durata della loro assegnazione non può eccedere la durata del Consiglio, compreso l'eventuale periodo di permanenza delle funzioni del Consiglio stesso; tali assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, così come normativamente previsto per i componenti elettivi.

3. Alla segreteria è addetto un congruo numero di unità del personale amministrativo, assegnato secondo

le procedure di legge sulla base di un organigramma deliberato dal Consiglio su proposta del capo dell'ufficio.

Art. 9.

Spese di funzionamento

1. In sede di emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 3, comma 4, del regolamento di autonomia finanziaria, potrà prevedersi, su impulso della competente commissione di bilancio, l'inserimento nel bilancio di previsione di apposita unità previsionale di base su cui far confluire lo stanziamento necessario per sopperire alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti.

2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attività espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati.

3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.

4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle proprie attribuzioni.

5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

6. Stabilisce entro il mese di dicembre le date in cui il procuratore generale ed i procuratori regionali riferiscono, rispettivamente, davanti alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali regionali sull'attività svolta dalla Corte dei conti nell'anno precedente.

7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti, fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui lo stesso riguardi a vario titolo *status,* attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresì, pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte.

8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, può richiedere al presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive.

9. Il Consiglio può demandare alle commissioni di cui al capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente operativo, fermo restando l'obbligo delle commissioni di informare entro tre giorni i membri del Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio nella successiva seduta non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.

Art. 11.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, può disporre ispezioni, affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente assistiti da personale amministrativo.

2. Il Consiglio può promuovere indagini conoscitive, anche sulle strutture e sui servizi interessati, all'uopo richiedendo l'avviso ed ogni elemento utile ai magistrati addetti o che su di essi esercitano la vigilanza o anche al personale amministrativo ad essi preposto.

Art. 12.

Iniziative formative

1. Il Consiglio, su proposta della commissione competente, organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale e incontri di studio.

2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata dei singoli incontri di studio, nonché la scelta dei relatori e dei coordinatori, sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio.

3. Per lo svolgimento delle attività relative alla formazione professionale può essere istituito un comitato organizzativo che coadiuva la commissione nella predisposizione del programma, nelle modalità didattiche e organizzative dell'attività formativa da svolgere.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13.

Convocazione

1. Il Consiglio di presidenza è convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. Deve essere, altresì, convocato ogni qualvolta lo richiedano almeno quattro componenti.

2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.

3. La convocazione, unitamente al relativo ordine del giorno, è comunicata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza; la documentazione

necessaria per lo svolgimento della discussione è trasmessa a tutti i componenti almeno tre giorni prima della seduta.

4. In caso di obiettiva urgenza, i termini per la convocazione possono essere abbreviati e la relativa comunicazione va effettuata almeno tre giorni prima della adunanza. Analogamente può procedersi in caso di aggiunte o integrazioni all'ordine del giorno.

Art. 14.

Poteri di urgenza del presidente

1. Il presidente può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e ove non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 15.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. Nel caso di autoconvocazione ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma precedente è presentata da una commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.

4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal presidente su richiesta della commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Art. 16.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori di commissioni.

4. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

Art. 17.

Relatori

1. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più relatori su specifiche materie, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, comma 10.

2. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

3. Il relatore, che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilità di riferire, è tempestivamente sostituito con altro relatore dal presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

Art. 18.

Quorum funzionale e votazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due di designazione parlamentare.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimità dei consensi, si procede per alzata di mano.

4. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

5. Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone, ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza, ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Art. 19.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra le questioni relative:

a) alle richieste, specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;

b) alle richieste di rinvio della discussione o della deliberazione;

c) alle richieste che la discussione e la deliberazione sull'argomento siano sospese fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di definizione del merito.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

Art. 20.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche.

2. Compete al presidente determinare le modalità e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.

3. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza ovvero allorché l'oggetto del dibattito comporti apprezzamenti di qualità e comportamenti di persone o nei casi in cui il Consiglio ritenga sussistano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza rispetto alle esigenze di pubblicità della seduta.

4. L'esclusione della pubblicità è deliberata su proposta delle singole commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.

5. Delle adunanze del Consiglio, insieme con l'ordine del giorno, è data notizia mediante avvisi da affiggere in ogni sede della Corte negli appositi albi.

Art. 21.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

2. Il verbale è presentato e di norma approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva.

3. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale è redatto da un componente del Consiglio designato dal presidente della seduta.

4. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante della seduta.

Art. 22.

Esecuzione e pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti. Il presidente provvede alla loro esecuzione.

2. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalità previste dal competente ufficio del segretariato generale.

3. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.

4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, sono sottratti all'accesso:

a) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;

d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;

e) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.

5. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati

motivi, spetta al direttore della segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.

6. Ai fini della disponibilità e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il direttore della segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti, la cui disponibilità è resa, solo previa autorizzazione del consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Art. 23.

Notiziario

1. A cura dell'ufficio di segreteria del consiglio, viene mensilmente pubblicato un notiziario nel quale vengono riportate, anche per estratto, tutte le deliberazioni assunte dal consiglio. Nel notiziario viene fornita ogni altra notizia utile per il personale di magistratura della Corte.

Capo IV

COMMISSIONI REFERENTI

Art. 24.

Costituzione e rinnovo

1. Entro un mese dal suo insediamento, il consiglio provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilità di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:

a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;

b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;

c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; verifica della produttività dei magistrati;

d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.

La ripartizione delle materie tra le commissioni è riportata nell'allegato *A*.

2. Tutti i componenti del consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle commissioni.

I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle commissioni.

3. Le commissioni di cui ai punti *a)* e *b)* sono composte di quattro membri, di cui uno di designazione parlamentare e quelle di cui ai punti *c)* e *d)* di tre membri, di cui uno di designazione parlamentare.

Tutti i componenti del consiglio possono partecipare ai lavori delle commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.

4. Le commissioni, nella prima seduta, eleggono un presidente, che è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente più anziano di età.

5. Ciascuna commissione si rinnova, integralmente, ogni nove mesi.

6. Le operazioni di rinnovo delle commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei membri del Consiglio a tutte le commissioni.

Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.

7. Le commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. Nei casi previsti dall'art. 10, ultimo comma, le deliberazioni adottate dalle commissioni sono comunicate per iscritto entro tre giorni ai componenti del Consiglio.

8. L'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle commissioni nello svolgimento delle relative funzioni.

Di ogni seduta è redatto un breve resoconto.

9. Sono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio, per la discussione, le proposte delle commissioni tempestivamente presentate all'ufficio di segreteria per essere diramate non oltre tre giorni prima delle riunioni del Consiglio.

10. Il Consiglio può costituire commissioni temporanee su specifiche materie.

11. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 25.

Commissione bilancio

1. Il Consiglio provvede altresì alla costituzione di una commissione permanente, composta di cinque membri, di cui uno di designazione parlamentare, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte, valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la commissione di cui alla lettera *c)* del precedente art. 24.

2. La commissione di cui al precedente comma si rinnova ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendano farne parte. La partecipazione ad essa è compatibile con quella delle altre commissioni permanenti.

3. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui al precedente art. 24.

Art. 26.

Relazioni e proposte

1. Il presidente deferisce le questioni alle commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità le commissioni possono richiedere al presidente il prolungamento di tale termine.

2. Le commissioni, tramite il proprio presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.

3. Le commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicità e speditezza.

Roma, 3 marzo 1999

Il presidente: SERNIA

ALLEGATO *A*

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

PRIMA COMMISSIONE

Attribuzioni

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) assunzioni - deliberazioni del concorso per la nomina a referendario;

b) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;

c) assegnazione di sedi e di funzioni;

d) trasferimento - anche d'ufficio - dei magistrati;

e) individuazione delle sedi disagiate;

f) promozioni a Presidente di sezione, Consigliere, Primo referendario;

g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;

h) dispense dal servizio;

i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati.

SECONDA COMMISSIONE

Attribuzioni

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo;

b) conferimento di incarichi speciali;

c) accertamento dei casi di incompatibilità;

d) tenuta dell'Albo.

TERZA COMMISSIONE

Attribuzioni

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;

b) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;

c) verifica semestrale del flusso di lavoro degli uffici della Corte e delle esigenze di funzionalità e proposte per l'informatizzazione;

d) formazione e aggiornamento del personale di magistratura; incontri di studio; organizzazione di incontri formativi per i Referendari di prima nomina;

e) verifica della produttività dei magistrati.

QUARTA COMMISSIONE

Attribuzioni

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) contenzioso;

b) interrogazioni parlamentari e altri affari di carattere generale;

c) congedi e aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;

d) concessione titoli onorifici; pareri sulle proposte governative di nomina di consiglieri;

e) iniziative di studio;

f) proposte di riforma della Corte;

g) informatizzazione delle attività del Consiglio di presidenza.

COMMISSIONE BILANCIO

Attribuzioni

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione, proposte sul progetto di bilancio, pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; esame dei problemi connessi con gli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi.

99A1739

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 18 febbraio 1999.

Approvazione del codice di comportamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (Deliberazione n. 8/99).

L'AUTORITA PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale dell'adunanza del 16 giugno 1993 nel punto in cui si dettano norme di comportamento in merito alle informazioni gestite dall'Autorità;

Considerata l'esigenza di definire i principi guida del comportamento di tutti i propri operatori nell'esercizio delle rispettive loro attività, ossia i componenti, incluso il presidente, e i dipendenti, incluso il direttore generale;

Tenuto conto dell'esperienza maturata nella materia da altri organismi, anche indipendenti, che hanno già affrontato la questione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione del regolamento concernente l'istituzione del ruolo del personale, previsto dall'art. 42 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che disciplinerà compiutamente i doveri dei dipendenti, occorre comunque assicurare la scrupolosa osservanza di un corretto comportamento di tutti gli operatori nell'assolvimento dei rispettivi compiti;

Tenuto conto della specificità delle attività istituzionali svolte dall'AIPA, delle ineludibili interconnessioni con le attività delle altre pubbliche amministrazioni, che richiedono che tutti i pubblici dipendenti operino con lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza;

Delibera:

1. È approvato il codice di comportamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il presidente: REY

ALLEGATO

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti, compreso il presidente, e dei dipendenti, compreso il direttore generale, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I componenti e i dipendenti, a qualunque titolo, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione rispetteranno e faranno rispettare le norme ed i principi contenuti nel presente codice per l'intera durata del mandato o del rapporto di lavoro.

3. Il testo del presente codice è consegnato ai componenti ed ai dipendenti dell'Autorità.

Art. 2.
Principi

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità, ferme le condizioni di incompatibilità previste, per i primi, dall'art. 4, comma tre, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si impegnano a non intraprendere attività economiche o finanziarie che possano comunque confliggere oggettivamente con il corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni ad operatori del settore informatico, neanche a titolo gratuito, se non autorizzati dall'Autorità.

3. I componenti ed i dipendenti sono tenuti a comunicare all'Autorità le attività, rientranti nelle previsioni dei commi uno e due, che i componenti delle loro famiglie anagrafiche svolgono o intendono intraprendere.

4. I componenti e i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni, le attrezzature, le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio.

5. Nello svolgimento dei loro compiti i dipendenti usano e custodiscono con cura e in modo corretto i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio adoperando ogni utile accorgimento per la loro conservazione e funzionalità.

6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'orario di servizio e di lavoro, i dipendenti svolgono la loro attività in modo efficiente e con diligenza dedicando la giusta quantità di tempo e di energie per il tempestivo disbrigo delle pratiche adoperandosi, anche in collaborazione con altri dipendenti, per l'individuazione di soluzioni che assicurino la realizzazione degli obiettivi dell'Autorità.

7. I componenti ed i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 3.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità è tenuto a comunicare alla segreteria dell'organo collegiale, costituito dal Presidente e dai quattro componenti:

a) la sua adesione ad associazioni ed organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'Autorità;

b) l'assunzione da parte sua di cariche politiche o sindacali.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono far parte di associazioni ed organismi i cui interessi siano o appaiano in contrasto con i fini perseguiti dall'Autorità.

Art. 4.
Obblighi di astensione

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità deve astenersi dal concorrere all'adozione di decisioni che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi economici o non economici:

a) propri e dei componenti la propria famiglia anagrafica;

b) di soggetti o enti dei quali egli sia, a qualsiasi titolo o di fatto, procuratore, agente o amministratore.

2. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del componente o del dipendente all'adozione della decisione possa ingenerare sfiducia nei confronti dell'Autorità, o danneggiarne l'immagine.

Art. 5.
Obbligo di riservatezza

1. I componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

2. Fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie in corso presso l'Autorità. Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati deliberati dall'Autorità e comunicati ufficialmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dell'obbligo di riservatezza.

Art. 6.
Rapporti con i mezzi di informazione

1. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità. Egli non intrattiene, senza preventiva autorizzazione, rapporti con gli organi di stampa che istituzionalmente sono curati dal servizio relazioni esterne. In proposito osserva scrupolosamente le disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 28 del 5 novembre 1997.

2. Il dipendente interviene, in tale qualità e previa autorizzazione dell'Autorità, a convegni, seminari e altri incontri o manifestazioni adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico, scientifico e giuridico e, comunque, strettamente attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio. In ogni caso, in tali occasioni, egli non può assumere iniziative o esprimere opinioni che si pongono in contrasto con le direttive seguite nella materia dall'Autorità.

Art. 7.
Regali e altre utilità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non chiederanno, né accetteranno, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente, o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore. Essi, inoltre, non accetteranno compensi da parte dei medesimi soggetti per la partecipazione a convegni, missioni, incontri di studio e di lavoro, e daranno comunicazione all'Autorità dei rimborsi ricevuti per le spese sostenute.

Art. 8.
Imparzialità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali agiranno in modo imparziale e non useranno trattamenti preferenziali ad alcun soggetto, pubblico o privato.

Art. 9.

Miglioramento professionale

1. I componenti ed i dipendenti con qualifica dirigenziale si impegnano a migliorare la loro competenza professionale e a sollecitare il rafforzamento di quella di tutti i dipendenti, anche tramite lo studio individuale e la partecipazione a seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento.

Art. 10.

Comportamento in servizio

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non effettuare, senza apposita autorizzazione, copie di programmi informatici, anche nei casi in cui tali programmi non siano formalmente protetti.

2. I componenti ed i dipendenti si impegnano a rispettare, e a far rispettare, nell'uso di sistemi informativi automatizzati, la riservatezza dei terzi. A tal fine si conformano al principio secondo cui le informazioni personali vanno immesse nei predetti sistemi nella misura strettamente necessaria, e vanno utilizzate soltanto per finalità specifiche predeterminate, non potendo essere impiegate per altri scopi senza il consenso delle persone alle quali le informazioni si riferiscono.

Art. 11.

Vigilanza sul rispetto del codice di comportamento

1. L'organo collegiale, costituito dal presidente e dagli altri quattro componenti, affida annualmente a due dei suoi componenti, scelti all'unanimità e secondo un criterio di rotazione, il compito di vigilare sull'effettivo rispetto dei principi contenuti nel presente codice.

2. I due affidatari:

a) forniscono indicazioni sull'applicazione del codice a casi concreti;

b) possono disporre, tramite segnalazione all'ufficio competente, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente che risulti aver violato le norme ed i principi dettati dal presente codice, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nonché nei contratti collettivi;

c) propongono all'organo collegiale modifiche ed integrazioni del presente codice;

d) predispongono un rapporto annuale sull'attività svolta.

3. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità si impegnano a comunicare ai due affidatari tutti i casi di sperpero o di abuso dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

4. Ciascuno dei due affidatari, e comunque ogni componente dell'Autorità, può chiedere al Presidente di convocare l'organo collegiale, affinché vengano compiuti i necessari accertamenti e siano adottate le misure più opportune in caso di presunta violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente codice da parte di uno o più dei componenti.

Il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
REY

99A1738

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa Istituto collegio San Luigi, in Bologna

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa Istituto collegio San Luigi, con sede in Bologna.

99A1830

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi e di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.11471-XV.J(1564) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 5957 (d.f.: Martarello sfera colore giallo calibro 250)» che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria del l'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11472-XV.J(1565) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 3957 (d.f.: Martarello sfera colore verde calibro 250)» che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9121-XV.J(1347) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Granata Martarello n. 5», che la Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in lago di Arquà Polesine (Rovigo), è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19325-XV.J(1789) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «8 Shots Battery Green Coconut tree (d.f.: Sala F. batteria 8 colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - loc. Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - Cina, è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12163-XV.J(1728) del 29 gennaio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. FC19 - A22 (d.f.: Martarello torta api impazzite)» che la ditta Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Red Lantern Fireworks and Firecrackers - Changsha - Repubblica popolare cinese, è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12176-XV.J(1734) del 29 gennaio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. Space Knight (d.f.: Martarello torta spaziale)» che la ditta Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Guangxi - Repubblica popolare cinese, è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14703-XV.J(1767) del 29 gennaio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Cales 3» che il sig. Andrea Monfreda intende produrre nella propria fabbrica sita in Calvi Risorta (Caserta) - località Aria Vecchia, è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14701-XV.J(1765) del 29 gennaio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Cales 1» che il sig. Andrea Monfreda intende produrre nella propria fabbrica sita in Calvi Risorta (Caserta) - località Aria Vecchia, è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1740

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac»

Con il decreto n. 805/R.M. 242/D289 del 3 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

PORTOLAC:

30 compresse masticabili 5 g, A.I.C. n. 026814018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A1832

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bufoxin»

Con decreto n. 805/R.M. 386/D290 del 3 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

BUFOXIN:

30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 027053014;

30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 027053026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fulton Medicinali S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A1831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25464 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palmera, dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Bari, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25465 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di ventotto dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 17 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25466 del 18 dicembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di settantacinque dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 14 gennaio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di undici dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di sette dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 22 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

6) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 23 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

7) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di diciotto dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

8) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di otto dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 16 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25467 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati dal 23 febbraio 1997 SO.FI.PA con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di quarantasei dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1997 al 4 aprile 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1998, n. 24180 e il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, n. 24824.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 7 ottobre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25468 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati dal 23 febbraio 1997 SO.FI.PA con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di quarantasei dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 ottobre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 settembre 1997, n. 23347.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25469 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati dal 23 febbraio 1997 SO.FI.PA con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di quarantasei dipendenti, per il periodo dal 23 febbraio 1997 al 4 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22051/2 limitatamente al periodo 23 febbraio 1997 - 4 luglio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 20 maggio 1996, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25470 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. l'Editrice romana, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di trentasette dipendenti in CIGS (dieci prepensionabili), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25471 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità in Castenedolo, località Fascia d'Oro (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25472 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità in S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25473 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unità in Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 5 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25474 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DI.GI., con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità in Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25475 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta) e unità in Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25476 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Trafilerie meridionali, con sede in Pescara e unità in Chieti Scalo (Chieti), per il periodo dal 14 settembre 1998 al 13 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 14 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25477 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unità in Scandiano (Reggio Emilia), per il periodo dal 21 luglio 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25478 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corte Buona, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e unità in Contrada Cervinara - Paliano (Frosinone), per il periodo dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 27 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25479 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redwall Italia, con sede in Pianoro (Bologna) e unità in Castel Maggiore (Bologna) e Pianoro (Bologna), per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25480 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-

legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone e unità di Crotone per un massimo di quarantatre dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 17 novembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'istituto nazionale delle previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25481 del 18 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1º ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanisetta) e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di nove dipendenti, per il periodo dal 1º ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 17 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25482 del 18 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Erede confezioni «Bambi» di Bianco Nicoletta, con sede in Putignano (Bari) e unità in Putignano (Bari) per un massimo di quindici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 settembre 1998 all'8 marzo 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 marzo 1999 all'8 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25483 del 18 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conprint (in liquidazione), con sede in Seveso (Milano) e unità in Seveso (Milano) per un massimo di quarantotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25484 del 18 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di undici dipendenti in CIGS (undici prepensionabili), per il periodo dal 3 maggio 1998 all'31 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25485 del 18 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unità in Cantieri itineranti regione Lombardia per un massimo di dieci dipendenti e Cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige per un massimo di dodici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1998 all'8 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25504 del 24 dicembre 1998, in favore di otto lavoratori reintegrati, con verbale di conciliazione del 18 novembre 1998, nel fallimento della S.p.a. Icea sud, con sede in Roma e unità in Lanuvio (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25505 del 24 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1º marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa per un massimo di ottantasette dipendenti, per il periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 18 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25506 del 24 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.S.M. - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a. (in liquidazione), con sede in Roma e unità di Castel Romano/Roma (Roma), Genova e Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

C.T. del 14 ottobre 1998: monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25507 del 24 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Automazione Umbra, con sede in Perugia e unità in Perugia per un massimo di venti dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 aprile 1999 al 14 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25508 del 24 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di nove dipendenti in CIGS (un prepensionabile), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25509 del 24 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di quattro dipendenti in CIGS (un prepensionabile), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25510 del 24 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.C.E. Group, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri e la Cassa (Torino), per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A1473

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 6 0 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77